

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1937

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(MARTINO)

COL MINISTRO DEL TESORO
(GAVA)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(COLOMBO)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(MATTARELLA)

Esonero daziario per determinate merci originarie e provenienti dalla Libia

Presentato alla Presidenza il 12 dicembre 1955

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1413, venne concessa l'esenzione daziaria per le merci originarie e provenienti dalla Libia riportate nella tabella allegata al decreto stesso.

Evidenti ragioni di opportunità hanno consigliato di continuare a mantenere l'indicato beneficio, in relazione anche all'impegno assunto dal Governo italiano di contribuire all'aiuto economico al nuovo Regno Unito di Libia. Su tale trattamento di favore intervenne una Decisione delle Parti Contraenti all'Accordo generale sulle tariffe e il commercio (G. A. T. T.), in data 26 ottobre 1951, che concedeva la necessaria deroga in favore dell'Italia dalle obbligazioni dipendenti dall'Accordo stesso.

Tale deroga è stata successivamente confermata dal G. A. T. T. nella seduta del 9 ottobre 1952, nella quale venne consentito

di continuare a concedere il trattamento preferenziale per le anzidette merci fino a tutto il 31 dicembre 1955, sulla base di contingenti annuali e limitatamente, peraltro, ad un numero di prodotti inferiore a quello previsto dall'elenco annesso al succitato decreto n. 1413.

Nel frattempo, sono state fatte premure dalle Autorità libiche e dagli Enti interessati, per l'aumento del contingente annuale di olio d'oliva da quintali 10.000 a quintali 25.000, da ammettere in franchigia da dazio.

Nella Sessione del 17 novembre 1954, le Parti Contraenti al G. A. T. T. con una loro nuova Decisione hanno esteso la precedente deroga a tale aumento limitandola al 31 dicembre 1955.

È stato pertanto predisposto il presente disegno di legge che per dare esecuzione agli Accordi internazionali suindicati conferma per il 1955 la concessione della esenzione da-

ziaria per le merci libiche nei limiti fissati dal decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1413, ed eleva da quintali 10.000 a quintali 25.000 il contingente di olio di oliva da ammettere alla importazione in esenzione daziaria fino al 31 dicembre 1955.

Naturalmente resta ferma l'applicabilità alle merci di origine e provenienza libica delle disposizioni, comprese quelle sanitarie e fitopatologiche, che disciplinano la introduzione nello Stato di merci estere.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Le merci di origine e di provenienza dalla Libia elencate nell'annessa tabella sono ammesse all'importazione in Italia, fino al 31 dicembre 1955, in esenzione dai dazi doganali, entro i limiti indicati, per ciascuna di dette merci, nella tabella stessa.

ART. 2.

Per godere del beneficio di cui al precedente articolo le merci devono essere accompagnate dal certificato d'origine rilasciato e vidimato dalle competenti autorità italiane in Libia.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA DELLE MERCI ORIGINARIE E PROVENIENTI DALLA LIBIA
AMMESSE ALLA FRANCHIGIA DAZIARIA

Numero di tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLA MERCE	Contingente annuale (in quintali salvo indicazione contraria)
4	Bestiame ovino	3.000 unità
5	Bestiame caprino	600 unità
23	Pesci di mare, freschi (vivi o morti) o conservati allo stato fresco	illimitato
24 g	Pesci semplicemente salati, secchi o affumicati, altri	2.000
32 a	Uova di volatili, in guscio	1.200
36 b 2	Budella, secche o salate	800
ex 63	Pomodori freschi	6.000
ex 70 a	Datteri commestibili	15.000
73 a 1	Uve fresche da tavola	10.000
ex 82 b	Peperoni rossi secchi	75
92 a	Frumento	100.000
95 a	Orzo comune o vestito	100.000
ex 110 a-p	Semi oleosi	illimitato
ex 134	Oli di pesci e di animali marini, in recipienti di più di 5 litri	illimitato
ex 139	Oli fissi, di origine vegetale:	
i	olio di oliva	25.000
l	olio di ricino	2.000
156	Pesci preparati o conservati, in recipienti ermeticamente chiusi e in altri imballaggi:	
a 2, ex b	sardine ed acciughe	1.000
a 3, ex b	tonno	13.000
a 4, ex b	altri	4.000
ex 157	Uova di tonno preparate per uso alimentare	100
ex 266 b	Coke da gas	40.000
ex 267	Catrame di carbon fossile	5.000
da ex 474 a ex 485	Pelli intere e spaccate (con esclusione dei gropponi, delle parti di pelli e delle croste), di grossi bovini (buoi, vacche, tori) — comprese le pelli di bufalo — di vacche, di equini, di ovini (agnello, agnellone, pecora, montone), di caprini (capretto, capra, caprone) e di altri animali, semplicemente conciate, rifinite o comunque lavorate dopo la concia (con esclusione delle pelli pergamenate)	1.000
495 a	Pelli da pellicceria (comprese le code), crude, fresche o secche, fini	illimitato
567 a	Lavori da panierai, non nominati né compresi altrove, di paglia, scorza, giunchi, canne, alfa, sparto, rafia, sisal, di nastri o di trucioli di legno o di altre simili materie vegetali da intreccio, non filati	2.000

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Numero di tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLA MERCE	Contingente annuale (in quintali salvo indicazione contraria)
ex 691 b 2	Filati di sparto	2.000
ex 701 b 3	Tappeti da pavimento di lana e di borra di lana, altri . .	500
ex 715 a 6	Cavi, corde e cordicelle, non armati, di sparto	3.000
—	Rottami di metalli non ferrosi	illimitato
—	Lavori e prodotti manufatturati di ogni genere, di agave e di altre fibre vegetali	1.000
—	Stuoie	illimitato
—	Lavori e prodotti manufatturati di ogni genere di pelli conciate	200
—	Corde e lavori di ogni genere di budella	50
—	Sedie a sdraio di pelle	50
—	Stuoie di Taorga, di Tagiura e altre località: tessuti di giunchi ed oggetti vari intrecciati con foglie di palma secche (cestini, piatti, ventagli e simili)	180
—	Tessuti di seta e di fibre artificiali, anche con fili d'argento	20
—	Mobili di stile arabo, cofanetti e casse, anche con incrostazioni od intarsi di avorio e madreperla	180
—	Vassoi, piatti, lampadari, incensieri, braceri, lanterne di rame e di ottone, con disegni a sbalzo	120
—	Oggetti di cuoio, con ricami anche di argento o con guarnizioni di velluto:	
—	a) selle, bardature, cuscini, portafogli, portamonete, borse di ogni genere, cartelle, cinture e simili .	120
—	b) pantofole	6.000 para
—	c) scarpe	3.500 para
—	Articoli di argento e di argenteria (come scatole, vassoi, portasigarette, servizi da toletta, impugnature, ecc) e articoli d'oro, in lavori tipici della Libia	23
—	Oggetti di avorio: collane, tagliacarte, scatole, biglie, pipe, bocchini, impugnature per bastoni	13
—	Collane d'ambra	3